



R.G. N. [REDACTED] / 2020

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai seguenti magistrati:

Gianluca ALESSIO	Presidente
Lorenzo PUCCETTI	Consigliere
Silvia BURELLI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso in appello

da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587) in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

comma 10 l. 388/2000; 4) in ogni caso - con rifusione delle competenze e spese legali, maggiorate di spese generali ed accessori”

Svolgimento del processo

1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha accolto il ricorso di ██████████ ██████████, ingegnere iscritto a INARCASSA, alla quale, nel ██████████, il ██████████ ha versato solo il contributo integrativo, e ha annullato l'avviso di addebito notificato il ██████████.2020 con il quale l'Inps pretendeva il versamento dell'importo di euro ██████████,█████████ a titolo di contributi asseritamente non versati alla Gestione separata.

2. In particolare, il giudice ha ritenuto integrata la prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi, in quanto per l'anno di riferimento (█████████) il termine di versamento scadeva, per effetto della proroga disposta con DM 13 giugno 2013, il giorno 8 luglio 2013, mentre il primo atto interruttivo risale al 2 agosto 2018.

Il giudice ha ritenuto non sussistente l'ipotesi di sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c., in relazione all'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l'Inps sulla base di due motivi di appello.

2.1. Con il **primo** motivo l'Inps ha sostenuto che la prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2.2. Con il **secondo** motivo l'Inps ha sostenuto la fondatezza nel merito della pretesa dell'Istituto, configurandosi in capo al ██████████ l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione separata per il periodo di riferimento.

3. Si è costituito ██████████ ██████████ ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Ha ribadito che l'avviso di addebito INPS è stato notificato in data ██████████.2020. Prima di tale data, il ██████████ aveva ricevuto dall'Inps una unica richiesta di pagamento, datata ██████████.2018, pervenuta il ██████████.2018, a prescrizione quinquennale già maturata. Il termine per il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata relativamente all'anno ██████████ scadeva, infatti, il ██████████.2013,

termine prorogato al ■■■.2013, come risulta dalla stessa comunicazione INPS del ■■■.2018. Quindi la prescrizione quinquennale era maturata già in data ■■■.2018.

Ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento dei contributi e ha evidenziato che l'Inps ha rinunciato all'eccezione di sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., non riproposta in questa sede.

Ha sostenuto, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'INPS, non sussistendo l'obbligo per il ■■■■■ di versamento dei contributi alla Gestione separata per il periodo di riferimento.

Ha riproposto anche l'eccezione, rimasta assorbita in primo grado, in ordine all'erronea applicazione delle sanzioni per evasione anziché per omissione.

4. La causa è stata trattata con modalità cartolare il giorno ■■■■■.2022 e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello dell'Inps è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.

6. Risulta infondato il **primo** motivo di appello relativo all'individuazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi di cui si discorre.

6.1. Questo Collegio aderisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc., alla più recente giurisprudenza di legittimità che, con orientamento ormai costante e consolidato, assunto in consapevole e motivato mutamento rispetto a quello precedentemente assunto (v. Cass. 7836/2016), ha chiarito che il *dies a quo* della prescrizione dei contributi previdenziali coincide con la scadenza del termine del loro versamento (Cass. 54/13/2020; Cass. 4329/2019; Cass. 7884/2019; Cass. 19403/2019; Cass. 27950/2018; Cass. 19640/2018; Cass. 13463/2017). Non sono state, invero, addotte in questa sede ragioni dirimenti per discostarsi da tale orientamento che risulta coerente con la qualificazione della dichiarazione dei redditi come dichiarazione di scienza e non quale presupposto del sorgere del credito contributivo. In altri termini, l'obbligazione

contributiva non sorge per effetto della presentazione della dichiarazione dei redditi, ma sorge al verificarsi del fatto giuridico rappresentato dalla produzione del reddito, che si configura, per l'appunto, quale fatto costitutivo (anche) dell'obbligazione contributiva. Trattasi di orientamento che si iscrive nel principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui *"i singoli contributi dovevano essere versati"* ex art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935" (così Cass. 12779/19).

Sicché non risulta condivisibile il rilievo per cui, secondo la difesa dell'Inps, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l'Istituto è posto in condizione di conoscere l'esistenza del proprio credito. Invero, è comunque dirimente rilevare che, secondo i principi generali, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ovvero dal giorno di scadenza del termine di versamento, quando il credito diventa esigibile. La (asserita) mancata conoscenza, in capo all'Inps, dello svolgimento di una attività fonte di reddito da parte del contribuente in pendenza di termine di presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta, al più, un mero impedimento di fatto e non un impedimento giuridico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c., anche alla luce dei poteri di controllo e di acquisizione di informazioni di cui è titolare l'Istituto.

6.2. A questo punto, chiarito che il *dies a quo* della prescrizione del credito contributivo coincide con la scadenza del termine del relativo versamento, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997: *"1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Ai sensi del successivo art. 18, comma 4: *"4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi."*. Inoltre, ex art. 17, comma 1, DPR 435/2001 e ss. mod. *"1. Il versamento*

del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e' effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.”.

Sicché, i termini per il versamento dei contributi coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

6.3. In relazione alle scadenze così individuate, rilevano le proroghe dei termini di versamento eventualmente disposte dal legislatore, per determinate annualità, senza maggiorazione di interessi (v. Cass. 10957/2022¹). Non rilevano, viceversa, eventuali previsioni che consentano il versamento in un termine successivo, con la maggiorazione degli interessi corrispettivi, trattandosi di una modalità agevolata di estinzione di una obbligazione già scaduta all'originario termine (v. Cass. 12779/2019).

Ebbene, il Collegio rileva che, come evidenziato dal primo giudice, con riferimento ai termini di versamento per l'anno 2012 è intervenuto il DPCM 13 giugno 2013 che ha differito il termine di versamento del saldo riferito al ■■■■ all'■■■■.2013, senza alcuna maggiorazione. I presupposti fattuali per l'applicazione di tale DPCM nel caso concreto non sono in contestazione tra le parti.

6.4. Sicché, in definitiva, con riferimento al caso di specie, il *dies a quo* della prescrizione dei contributi dovuti in relazione al reddito prodotto nel ■■■■ deve essere individuato nel giorno ■■■■, scadenza per il versamento del saldo delle imposte sul reddito del ■■■■ e, per quanto precede, dei relativi contributi.

¹ Si veda Cass. 10957/2022: *“questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, al riguardo, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.); 10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010”.*

Ebbene, il primo atto interruttivo con riferimento al credito per cui è causa è pacificamente pervenuto il ■■■ 2018 (doc. 4 INPS), oltre il termine di prescrizione quinquennale spirato il giorno ■■■.2018.

Per quanto precede, correttamente il primo giudice ha ritenuto che si configuri la prescrizione quinquennale del credito azionato.

7. Il rigetto del primo motivo di appello determina la conferma della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo relativo al merito della pretesa creditoria di cui si discorre.

Non è stata, del resto, riproposta in modo specifico dall'Inps in questa sede l'eccezione di sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.

8. *Ad abundantiam* il Collegio rileva che la questione della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., sollevata in altri analoghi contenziosi dall'Inps è questione in ogni caso infondata², richiamando, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., i

² Ed invero, richiamando le argomentazioni già svolte nei propri precedenti, il Collegio rileva che l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede che la prescrizione rimane sospesa *“tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.”*

Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è necessario, ai fini dell'applicabilità della predetta causa di sospensione, che il debitore tenga un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di far valere il diritto (Cass. 5413/2020, oltre a Cass. 14410/19; Cass. 16038/19; Cass. 25593/19. Contra, Cass. 6677/19).

In considerazione della tassatività delle cause di sospensione (e di interruzione) della prescrizione, si ritiene, invero, che la disposizione non sia estensibile analogicamente a ipotesi di mera difficoltà di accertamento (Cass. 7898/1994) *“ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)”*; adde Cass. 5413/2020, che ha rigettato il ricorso dell'INPS, in materia di contributi a percentuale, volto a sostenere la sospensione del decorso della prescrizione del credito contributivo nelle more dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente dolosamente occultato il proprio reddito).

Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento secondo il quale non si configura, per l'Inps, un impedimento all'esercizio del proprio diritto di credito non sormontabile con gli ordinari controlli, laddove il debitore abbia presentato la dichiarazione dei redditi, con corretta indicazione, sebbene ai soli fini fiscali, del reddito da lavoro autonomo, proprio perché tale comportamento consente all'Inps, avvalendosi dei propri poteri ispettivi o chiedendo informazioni all'Agenzia delle Entrate, di esercitare il proprio diritto (arg. ex Cass. 25593/2019). Un tanto, soprattutto laddove la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi anche nella parte relativa alla determinazione dell'obbligazione contributiva dipenda dall'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine all'*an* dell'obbligazione contributiva medesima.

In particolare, il Collegio ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., non si configura *“occultamento doloso”* laddove l'omessa compilazione della dichiarazione fiscale sia limitata ai soli dati relativi alla determinazione dell'obbligazione contributiva – avendo, per il resto, il contribuente correttamente compilato le parti relative alla determinazione dell'obbligazione tributaria – e tale omessa compilazione derivi dall'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla sussistenza stessa dell'obbligazione contributiva. Invero, l'esistenza di tale contrasto, valutato unitamente alla corretta ostensione nella dichiarazione dei redditi, seppur ai soli fini fiscali, del reddito da lavoro autonomo, fatto giuridico fonte di entrambe le obbligazioni, quella tributaria e quella contributiva, è elemento idoneo sia ad escludere *“la volontà o il deliberato proposito di occultare il rapporto di lavoro”* sia, nella prospettiva del più recente orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a comprovare *“l'assenza del fine fraudolento”*, e, quindi, in definitiva, l'assenza di volontà di impedire all'ente previdenziale l'esercizio del suo diritto di credito.

Tale conclusione risulta rafforzata laddove si consideri che, se l'art. 2941 n. 8 c.c. *“richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)”*; (v. anche Cass. 5413/2020), ebbene, l'ostensione in dichiarazione dei redditi, seppur ai soli fini fiscali, del reddito da lavoro autonomo, proprio in quanto si tratta del medesimo fatto – fonte dell'obbligazione contributiva, non impedisce all'ente previdenziale (anche in relazione alle previste convenzioni con l'Agenzia delle Entrate in materia di scambio di dati, v. art. 83, comma 1 e 2, d.lgs. 112/2008

propri precedenti sul punto, v. CdA Venezia sub RG 520/2020 che cita, in termini, Cass. 26144/2021.

8.1. Applicando tali principi al caso di specie, è pacifico che il ██████ ha dichiarato il reddito professionale nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta *sub iudice* e, dunque, nell'ambito della determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'obbligazione tributaria, mentre non ha compilato il quadro relativo alla determinazione della base imponibile contributiva. Tuttavia, deve ritenersi (v. memoria di costituzione nel presente grado nella parte in cui si sostiene l'insussistenza dell'obbligo di cui si discorre) che tale omessa compilazione ai fini contributivi deriva dall'esistenza di un contrasto interpretativo in materia di obbligo di versamento alla Gestione Separata Inps. Sicché, da un lato, non si configura una condotta ingannatrice e fraudolenta da parte del ██████ che, come detto, ha comunque esposto nella dichiarazione annuale il reddito da attività professionale, dall'altro lato non si configura per il creditore una vera e propria impossibilità di far valere il diritto per il sol fatto della mancata compilazione del quadro della dichiarazione fiscale relativo all'obbligazione contributiva. Ed invero, nel caso di specie, l'Inps, come emerge dalla lettura dell'appello e della motivazione dell'avviso bonario relativo al credito di cui si discorre (doc. 2 fasc. ██████ primo grado/doc. 4 INPS), si è basato per la determinazione del proprio credito sulle risultanze della dichiarazione tributaria per il ██████ regolarmente presentata dall'appellato e, in particolare, sul reddito da attività professionale ivi denunciato. Un tanto costituisce la dimostrazione che l'omessa compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi relativo all'obbligazione contributiva non costituisce un impedimento all'esercizio del diritto di credito dell'Inps insormontabile con gli ordinari controlli.

8.2. L'orientamento che precede è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso che il doloso occultamento del debito si configuri, quale mero automatismo, per effetto della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi:

conv. in L. 133/2008) l'esercizio degli ordinari poteri di controllo in relazione ai dati sulla produzione di reddito da lavoro autonomo contenuti nelle dichiarazioni fiscali, ai fini, sussistendone i presupposti, dell'iscrizione d'ufficio del professionista nella Gestione Separata e della richiesta dei relativi versamenti contributivi.

“ *l'INPS ha formulato le censure in termini di violazione di legge là dove l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 de12019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021); il motivo di ricorso in esame è pertanto inidoneo ad incidere sull'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito» (Cass. 26144/2021).*

§

9. Per il principio della soccombenza, l'Inps deve essere condannato alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA, in considerazione della serialità delle questioni trattate.

10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - *data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002* - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- 1) **rigetta** l'appello;
- 2) **condanna** parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro ██████████ oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge;

3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, il giorno ■■■.2022

Il Consigliere estensore

■■■■■■■■■■

Il Presidente

■■■■■■■■■■